

Cass., civ. sez. II, del 24 aprile 2018, n. 10048

1.1. - Il motivo, dedotto in riferimento al parametro del n. 3 dell'art. 360 primo comma cod. proc. civ., è inammissibile.

1.2. - In primo luogo, l'inammissibilità discende dal fatto che il motivo è carente della trascrizione dell'eccezione sul tema quale svolta in primo grado, nonché del motivo di appello con cui la stessa è stata coltivata, ciò che mette la corte nell'impossibilità - sia che si tratti di deduzione di violazione di legge sostanziale che di legge processuale (v. ad es. Cass. n. 2771 del 2017) - di esaminare la doglianza che, per il principio di autosufficienza del ricorso, deve contenere tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione; ciò senza che sia necessario esaminare se lo stesso criterio debba applicarsi in riferimento all'ordinanza del g.i. del 12.10.2006 (trascritta da altra parte del ricorso).

1.3. - Ciò esime la corte dall'esaminare se conseguirebbe inammissibilità, altresì, dal fatto che il lamentato vizio sia stato prospettato come violazione di legge sostanziale. Infatti (v. Cass. n. 13683 del 2012) chi, come nel caso di specie, in via implicita o esplicita, lamenta in sede di legittimità l'erroneo rigetto, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di estinzione del processo, invoca un vizio consistente in una nullità del procedimento (di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), e non in una violazione di legge (di cui all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

1.4. - In tale situazione, senza che sia necessario e comunque possibile esaminare gli atti stante la mancanza di indicazioni in ricorso pur a fronte di violazione processuale (v. ad es. Cass. n. 2771 del 2017, cit.), solo per completezza può richiamarsi che, sia che nel verbale di udienza non esista dichiarazione di cancellazione ai fini interruttivi (e il giudice nell'ordinanza, con lo scioglimento della riserva, la abbia invece erroneamente supposta), sia che invece esista (e dunque la dichiarazione di interruzione sia stata rituale e la riassunzione tempestiva), comunque non si sarebbe verificata l'estinzione supposta dalla parte ricorrente. Invero, secondo la giurisprudenza di questa corte (v. ad es. Cass. n. 1329 del 2000 e 8494 del 2012), al di fuori dei casi di c.d. interruzione automatica, l'art. 300 cod. proc. civ. subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita. Pertanto, qualora manchi uno dei due elementi, l'interruzione, se ugualmente pronunciata, configura un provvedimento nullo e insussistente l'onere di osservanza del termine, con la conseguenza che il processo può utilmente essere riassunto anche dopo il decorso di esso (cfr. Cass. n. 17913 del 2009).

1.5. - La necessità della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera del difensore costituito è stata affermata da questa corte anche quando l'evento consista nella cancellazione della società dal registro dell'impresе (v. Cass. n. 23141 del 2014 e sez. U n. 6070 del 2013). Peculiarmente la parte ricorrente, ipotizzando essere stata comunque implicita una dichiarazione dell'evento con la proposizione dell'appello da parte dei soci della società cancellata, vorrebbe da tale costruzione far discendere ad ogni modo un venir meno del procedimento di appello; ma così non è in quanto, non ammettendo la dichiarazione ai fini interruttivi equipollenti, la proposizione dell'appello al contrario implica prosecuzione che tiene luogo e impedisce la dichiarazione di interruzione (cfr. art. 300 cod.

proc. civ., che esplicitamente prevede che "dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria ,,).

1.6. - L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 300 cod. proc. civ., interpretato nel senso per cui il deposito di documenti da cui risulti la cancellazione non equivale a notifica alle controparti di una dichiarazione di cancellazione ai fini interruttivi, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., appare manifestamente infondata. La giurisprudenza costituzionale ha a più riprese e sotto diversi angoli visuali esaminato la compatibilità della norma processuale con i due parametri della Carta, ritenendo conforme a costituzione il nostro regime processuale che rimette, salvi i casi di interruzione c.d. automatica, alla dichiarazione del difensore costituito, conferendogli un diritto potestativo processuale, la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo, atteso che detta valutazione "può essere utilmente compiuta solo dal procuratore di detta parte, cui perciò è logicamente rimesso il potere di decidere se provocare o meno l'interruzione, e non potrebbe invece essere attribuita ad altri, né tanto meno al giudice, che altrimenti si sostituirebbe alla parte nell'esercizio di un diritto potestativo processuale" (così Corte cost., ordinanza n. 349 del 2003; v. anche ordd. nn. 252 del 2005 e 91 del 2006).